

*Conseguenze della pena e corrispondenze familiari. La corrispondenza telematica**

Il convegno ci consente di approfondire una tematica e conoscere uno strumento potenzialmente utile a rimediare a due condizioni presenti nel mondo dell'esecuzione penale intramuraria, rispettivamente la difficoltà di garantire il principio di regionalizzazione della pena, e la separazione necessitata di genitore e figlio, nel quadro dell'analisi dei più generali fattori negativi generati sui minori dalla crisi di coppia e dalla violenza domestica, e che si traducono in termini di disagio minorile.

Oltre a questi ultimi due fattori, la crisi di coppia e la violenza domestica sviluppatasi tra i due genitori, c'è infatti un altro fattore che molto spesso, anzi quasi sempre, riverbera i suoi effetti negativi sull'equilibrio psico-fisico del minore: è quello della incarcerazione, e del conseguente allontanamento del genitore dal nucleo familiare.¹

E' un fattore che opera oggettivamente, e quindi indipendentemente dalla volontà dei genitori, che nella "semplice crisi" tra loro, per così dire "endogena", possono prestare attenzione agli aspetti di ricaduta della vicenda sul minore, affinché essa si sviluppi contenuta in determinati confini che non lo turbino, o meglio che lo turbino il meno possibile.

Invece quando la separazione avviene per effetto di una vicenda giudiziaria, spesso questo fattore interviene *ex abrupto*, inopinatamente, all'improvviso, quando il soggetto ristretto non lo aveva preventivato e non aveva adottato quindi i correttivi del caso (la preparazione psicologica del minore al fatto che il genitore si sarebbe "allontanato" dal nucleo familiare, per un tempo più o meno lungo).

Può capitare che questa incarcerazione sia preceduta e si innesti anche su una crisi familiare in atto, o che addirittura ne sia un effetto, se si verte per esempio in tema di reati maturati proprio in seno alla famiglia, ma spesso non è così; comunque, in tutti i casi, l'incarcerazione provoca di fatto quella separazione che porta poi al sopravvenire od all'acuirsi in un certo grado del disagio minorile.

E si badi bene che questo fattore, la separazione derivante dalla incarcerazione, opera non solo oggettivamente, come si è detto, ma bilateralmente, anzi di solito trilateralmente, perché (si presuppone almeno) il disagio non è solo del minore, ma anche del genitore ristretto, nonché dell'altro genitore, che si vede all'improvviso investito della necessità di supplire a quella parte di potestà genitoriale che il ristretto deve – quantomeno di fatto – dismettere, non potendo più fare agevolmente il genitore a distanza, dal carcere.

Ecco uno dei perché dell'intervento dell'associazione Auxilia, di supporto a questa scemata capacità genitoriale, almeno per quel delicato settore della vita del minore che è costituito dal percorso educativo/scolastico, operato nel carcere di Trieste.

L'Amministrazione penitenziaria ha sempre inserito, tra le priorità della sua messa in pratica della normativa, la cura del rapporto detenuti-genitori e figli, assecondando se non anticipando in qualche caso (poi vedremo un esempio di questa anticipazione dell'amministrazione attiva sulla normazione) quell'evoluzione normativa che c'è stata a partire dalla legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, la L. 354 del 1975.

In generale, si è prodotto un marcato cambiamento nei rapporti tra esecuzione della pena e rapporti familiari del soggetto detenuto, con una salutare "compartimentazione stagna" dei due aspetti, ora non più comunicanti e soggetti a commistione, nel rispetto del principio generale penalistico per cui la responsabilità penale è personale.

* Il convegno *Effetti Collaterali. Crisi di coppia e violenza domestica all'origine del disagio minorile*. Auditorium del Salone degli Incanti, Trieste, 16/01/2015; organizzato dall'associazione Auxilia e dalla associazione Genitori separati insieme per i figli Onlus

¹ Sugli effetti della carcerazione di un genitore sul minore, psicologici e fisici, a titolo esemplificativo, cfr. il bel libro di Anna Negri, *Con un piede impigliato nella storia*, 2009, Feltrinelli ed.

Basti pensare alla scissione che c'è stata tra regime disciplinare ed occasioni di mantenimento dei contatti con la famiglia.

Quando feci ingresso nell'Amministrazione, ancora nell'anno 1997, ricordo che tra le altre mansioni delegatemi vi era quella di decidere le c.d. domandine (cioè le istanze scritte che i detenuti indirizzano alla direzione per le più svariate esigenze), tra cui quelle avanzate per ottenere i colloqui e le telefonate "premiali", supplementari rispetto a quelle ordinariamente concesse, e devo dire che già allora, forse perché avevo da poco dismesso la veste di avvocato per entrare nel pubblico impiego, in questa associazione/correlazione tra modo di comportarsi "dentro", in carcere, del soggetto ed ampiezza conferitagli di possibilità di mantenere rapporti con la famiglia, seppure fosse normata e prevista nero su bianco, questa associazione, percepivo un qualcosa di stonato, di fuori luogo, proprio a cagione di quella multilateralità del rapporto di cui si è detto.

Cioè restringere, o meglio non poter ampliare i rapporti se il ristretto si comportava male sicuramente era un elemento di penalizzazione, e diventava strumento di gestione disciplinare del soggetto ed alla fine di governo del carcere, però proprio per la multilateralità dei legami familiari finiva per penalizzare anche i destinatari incolpevoli di questo regime disciplinare, il coniuge, i figli, realizzando una dissociazione da quel principio cardine per cui la responsabilità penale, e aggiungiamo quella disciplinare, è personale, patrimonio acquisito di tutti i sistemi penali evoluti.

Così vediamo che ancora il vecchio regolamento di esecuzione della legge penitenziaria, datato 1976, stabiliva all'art. 35, nono comma, che *"il direttore dell'istituto, con provvedimento motivato da trasmettere in copia al Ministero può ammettere gli imputati, che abbiano tenuto regolare condotta, ed i condannati e gli internati, che, oltre ad avere tenuto regolare condotta, abbiano collaborato attivamente all'osservazione scientifica della personalità ed al trattamento rieducativo attuati nei loro confronti, alla fruizione di ulteriori (ulteriori rispetto ai 4 colloqui ordinari mensili di un'ora ciascuno) due colloqui mensili, nonché di due telefonate mensili al di là dei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 37 (che concedeva una telefonata ogni 15 gg)"*.

Poi nell'anno 2000 si arriva al nuovo regolamento di esecuzione che, adeguandosi alla mutata sensibilità sociale ma anche alla immutata vigenza dei principi generali, e figlio di una diversa sensibilità giuridica, rivede organicamente molte disposizioni, ed elimina questa correlazione tra comportamento del detenuto ed ampiezza dei rapporti con la famiglia.

Questa disposizione infatti scompare, sia nel collegamento della condotta del ristretto al *quantum* di rapporti con la famiglia accordatogli, sia nella limitazione a 2 del *surplus* accordabile, perché se confrontiamo l'articolato normativo vigente oggi, non c'è più una limitazione all'ampliamento concedibile, di due corrispondenze, visive o telefoniche, ma il campo ampliativo, ora disegnato dall'art. 37 del nuovo regolamento, è definito dall'inciso generico *"anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8"* (che prevede 6 colloqui al mese, ma non per tutti, come vedremo tra breve).

Questa genericità, se può essere censurabile sotto l'aspetto della certezza nella fruizione dei diritti, può avere una ragion d'essere, in una prospettiva ampliativa, in quanto (dispiace dirlo, perché almeno in questo campo le dotazioni di personale non dovrebbero influire) gli istituti nel territorio variano per dimensioni ma anche per consistenza del personale, e quindi del personale destinabile al servizio colloqui, per cui ad una maggiore disponibilità di personale può corrispondere (anche se non necessariamente) una maggiore accessibilità ai rapporti con la famiglia e viceversa (pensiamo ad esempio, oltre al numero variabile di contatti telefonici da stabilire, di contatti visivi da controllare, etc., alla possibilità di istituire appositi posti di servizio per la vigilanza dei colloqui presso le c.d. aree verdi, cioè colloqui che vengono svolti in aree attrezzate site all'aperto, lontano dalle sale colloqui interne).

Quindi anche se il limite all'ampliamento è previsto genericamente, se questo recinto è stato per così dire ampliato senza mettere dei paletti su tutti i lati, ci sono poi limitazioni pratiche che fanno sì che un limite sia posto comunque.

Tuttavia quantomeno è venuto meno il limite ricollegabile alla condotta del genitore ristretto.

Ne troviamo un altro indice, emblematico, nella eliminazione della preclusione dei rapporti con la famiglia durante la sottoposizione alla sanzione disciplinare massima, quella dell'*isolamento*, che

tecnicamente si chiama “esclusione dalle attività in comune”. Il vecchio art. 68, che disciplinava l’isolamento, al terzo comma prevedeva: *“ai detenuti e agli internati, nel periodo di esclusione dalle attività in comune, non è consentito comunicare con i compagni né avere corrispondenza telefonica o colloqui; ad essi è consentito tenere soltanto quotidiani, periodici e libri”*. Il nuovo articolo che disciplina l’isolamento ha abbandonato questa posizione, da medioevo del diritto, in cui la responsabilità seppure indirettamente si trasmetteva appunto ai figli, eliminando del tutto la disposizione (ora residua solo la preclusione di comunicazione con i compagni di detenzione).

Ma questa scissione tra condotta e famiglia è ora assoluta? O residuano spazi di compressione del rapporto familiare collegate alla condotta? Possiamo affermare che in qualche misura residuano, seppure non determinate dalla condotta intramuraria, ma ricollegabili alla condotta deviante precedente. Nell’altalenante legislazione penale italiana, regolarmente suggestionata, nelle innovazioni, dalla percezione più o meno spiccata dell’attività della criminalità organizzata e dall’attenzione mediatica di volta in volta dedicata a singole fattispecie di reato, è stato creato un elenco di reati, contenuti nell’art. 4 *bis* dell’ordinamento, per i cui autori residuano le limitazioni quantitative delle corrispondenze ordinarie accordate. Sempre dall’art. 37 N.R.E. sappiamo così che il numero di colloqui è di sei al mese, ma che quando si tratta di detenuti per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell’art. 4 *bis* della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.

Cioè ancora una volta ed ancora oggi la norma consente ad esempio al minore figlio del soggetto reo di un sequestro di persona a scopo di estorsione di incontrare il genitore per 4 ore al mese e non per 6 ore; se invece il genitore avesse commesso un omicidio, avrebbe potuto incontrarlo per 6 ore al mese. Che si può dire in proposito?

Noi personalmente crediamo che, in analogia con quanto accade nel processo penale a carico del minore, pensato dal legislatore in chiave pedagogica ed in cui la persona del minore è posta al centro, nella priorità della salvaguardia del suo corretto sviluppo, anche nell’esecuzione penale a carico di maggiorenni, considerati anche pragmaticamente ed utilitaristicamente i soli costi sociali di un mancato corretto sviluppo del minore, ed indipendentemente dalle convinzioni ideologiche a cui si accede, egli debba essere parimenti posto al centro dell’attenzione del legislatore, nel processo di gestione del ristretto ed in tutti i suoi momenti.

Sia nel momento genetico del rapporto punitivo, quindi con una gestione della separazione nel suo stadio iniziale, più traumatico, sia nella fase intermedia, dello svolgimento del percorso detentivo, con il mantenimento di soddisfacenti rapporti familiari, avulsi dalla condotta intramuraria del soggetto, e la soluzione di criticità emergenti durante la fisica indisponibilità del genitore, sia infine nel momento estintivo del rapporto punitivo, con la preparazione al rientro nella compagine familiare o l’accompagnamento/adeguamento ad una diversa impostazione degli assetti familiari stabilitisi nelle more della carcerazione, per un reingresso a tempo pieno della figura genitoriale nella vita del minore che non sia anch’esso traumatico.

Se questa centralità, questa priorità, c’è già nel processo penale minorile, in cui pure il minore è direttamente autore di un fatto, perché non dovrebbe esserci nella sua interezza in una vicenda in cui è coinvolto per una responsabilità altrui?

A questa evoluzione per così dire normativa fa riscontro una innovazione tecnologica. Come spesso accade l’evoluzione tecnologica precede, anticipa il cambiamento normativo. Dall’ultimo intervento globale normativo di cui abbiamo detto, avvenuto nel 2000, la tecnologia informatica si è sviluppata molto, e così anche il fenomeno della globalizzazione e delle migrazioni, che ha prodotto di riflesso un drastico cambiamento nella stessa composizione della popolazione detenuta, che oggi proviene per gran parte da stati esteri. Per quanto sia stato riaffermato anche di recente il principio di regionalizzazione della pena, cioè l’esigenza di ospitare i ristretti in istituti prossimi ai nuclei familiari per influire il meno possibile sul mantenimento dei rapporti, questo non sempre accade, per cui alle tradizionali corrispondenze, visive e telefoniche (residua anche quella epistolare, anzi i detenuti sono quella minoranza dei consociati che ancora spedisce le lettere di carta, non per vezzo

ma per necessità), si potrebbe quindi associare istituzionalmente la forma oggi più invalsa di corrispondenza a distanza, quella telematica.

Alcuni ordini di ragioni, principalmente ragioni di sicurezza, hanno fatto sì che questa forma di corrispondenza non sia stata ancora riconosciuta normativamente, accanto a quelle tradizionali.

Esistono tuttavia realtà sul territorio che vi hanno fatto ricorso, anche per supplire a quella mancata piena attuazione del principio di prossimità, di regionalizzazione della pena, e rimediarsi.

Da questo punto di vista l'intervento dell'associazione Auxilia, supportato dalla direzione dell'istituto triestino, ha consentito ai genitori che non possono più interloquire con gli insegnanti dei figli, di poter svolgere a distanza colloqui informativi con i docenti, per informarsi sull'andamento del percorso scolastico.

Questa è stata una via per contrastare la dismissione del ruolo genitoriale a cui si è fatto cenno, e rendere di nuovo protagonista il genitore, recuperandolo in questo momento dalla temporanea inabilitazione genitoriale prodotta dalla reclusione.

Si tratta di un intervento abbastanza pionieristico, anche se settoriale, operante nel campo scolastico, e che a Trieste è stato rivolto ad alcuni genitori detenuti, indipendentemente dalla condotta da essi mantenuta.

Sul piano dei colloqui, alcune direzioni, anticipando un probabile intervento normativo, consentono su un piano più generale colloqui audio-visivi a distanza con i congiunti, mediante "Skype".

Questo accade ad esempio presso la Casa di Reclusione di Padova, dove settimanalmente, il martedì, c'è una sessione di corrispondenze telematiche per circa venti colloqui, rivolte a chi non possa svolgere per la grande distanza colloqui ordinari (ma le distanze sono relative, ed anche distanze non trascendentali a fronte di un'indigenza familiare, o ad esempio ad una condizione di disabilità del congiunto, possono divenire insostenibili).

Il collegamento è gratuito, pertanto si riesce così, almeno nei confronti dei soggetti ammessi al colloquio, a rimediare anche a quelle situazioni in cui i detenuti non telefonano per indisponibilità di fondi, e sappiamo quanto possa arrivare a costare una telefonata intercontinentale, e quindi ad eliminare l'incidenza del censo sulla possibilità di coltivare i rapporti con la famiglia, che si pone in stridente contrasto con il generalissimo art. 3 Cost..

Quella della "visita virtuale" è una sperimentazione avviata anche in altri ambiti europei.²

L'auspicio è che questa nuova modalità, con gli accorgimenti del caso volti a salvaguardare anche le ragioni della sicurezza, possa avere presto un riconoscimento anche giuridico, ad esempio mediante l'inserimento, dopo l'art. 39 del N.R.E., dedicato alla corrispondenza telefonica, di un art. 39 bis, che potrebbe essere rubricato "*corrispondenza telematica*", suscettibile di abbattere le limitazioni spaziali ed economiche, che oggi purtroppo continuano a spiegare i propri effetti su molti minori, riproducendo e perpetuando su di essi dinamiche di esclusione sociale che spesso hanno originato le stesse scelte devianti del genitore.³

La modifica si iscriverebbe a pieno titolo nell'evoluzione normativa che abbiamo riassunto, e negli sforzi che l'Amministrazione penitenziaria ha di recente prodotto per tutelare il soggetto debole coinvolto nella pena detentiva, il minore⁴, ed è perciò che riteniamo sia ormai giunto il tempo, dagli albori della sperimentazione avviata proprio qui a Trieste con l'associazione Auxilia, per estendere e dare cittadinanza in tutto il territorio alle corrispondenze telematiche⁵.

Ottavio Casarano

² cfr. il progetto di "visite virtuali" in atto in Scozia, finanziato dallo Scottish Prison Service, in collaborazione con la cooperativa di ex-detenuti Apex;

³ un fondamento positivo, di rango costituzionale, di questa azione anticipatoria dell'amministrazione attiva posta in essere in talune realtà rispetto alla sopravvenienza normativa, è rinvenibile nell'art. 3, co.2, Cost., riferendo la rimozione dell'ostacolo economico al pieno sviluppo della persona soprattutto del minore;

⁴ cfr., tra le altre, la circolare D.A.P. n. 0457832/2009 del 10/12/2009 su trattamento penitenziario e genitorialità;

⁵ Con la circolare 0366755 del 02/11/2015 il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha dato nuovo impulso alla diffusione delle corrispondenze telematiche, al fine di favorire le relazioni familiari.